



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab

Milano, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

Loro Sedi

e p.c. Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Milano

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di
Milano

Ai Sigg. Comandanti delle
Polizie Locali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano

Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021, N. 65.

Per opportuna conoscenza, si riepilogano qui di seguito le novità introdotte con Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021.

Il Decreto conferma, innanzitutto, la vigenza sino al prossimo 31 luglio del DPCM 2 marzo u.s. e restano ferme, per quanto non oggetto di modifica, le previsioni contenute nel D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.

Vengono, inoltre, introdotte una serie di riaperture, sia pure graduali, delle attività ad oggi oggetto di misure restrittive, nell'ottica del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, come qui di seguito specificato.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ART. 1 - SPOSTAMENTI INDIVIDUALI - “COPRIFUOCO” (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
18 maggio 2021 – 6 giugno 2021	Il divieto di spostamento per motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute (c.d. “coprifuoco”) vige dalle ore 23.00 alle ore 5.00 (anziché dalle ore 22.00 alle ore 5.00).
7 giugno 2021 – 20 giugno 2021	Il divieto di spostamento per motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute (c.d. “coprifuoco”) vige dalle ore 24.00 alle ore 5.00.
21 giugno 2021	Coprifuoco abolito.
ART. 1 - SPOSTAMENTI INDIVIDUALI - “COPRIFUOCO” (<u>ZONA BIANCA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
18 maggio 2021	Nessun limite orario agli spostamenti.
ART. 2 - SERVIZI DI RISTORAZIONE (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
1° giugno 2021	Consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (c.d. “coprifuoco”: v. sopra), nonché dei protocolli e delle linee guida di settore.
ART. 3 - MERCATI, CENTRI COMMERCIALI, GALLERIE COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI E ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
22 maggio 2021	Tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali e altre strutture assimilabili potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi .



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ART. 4 - PALESTRE (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
24 maggio 2021 (anziché 1° giugno 2021)	Consentite le attività delle palestre, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
ART. 4 - PISCINE E CENTRI NATATORI (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
1° luglio 2021	Le attività delle piscine e centri natatori, già consentite all'aperto a decorrere dallo scorso 15 maggio, dal 1° luglio saranno consentite anche in impianti coperti, purché svolte in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
ART. 4 - CENTRI BENESSERE (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
1° luglio 2021	Consentite le attività dei centri benessere in conformità ai protocolli o linee guida idonei adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ART. 5 - EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
1° giugno 2021	IMPIANTI ALL'APERTO, consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (posti a sedere preassegnati; 25% della capienza massima autorizzata, con il limite di 1.000 persone), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo quelli di interesse nazionale). È necessario che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
1° luglio 2021	IMPIANTI AL CHIUSO, consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (posti a sedere preassegnati; 25% della capienza massima autorizzata, con il limite di 500 persone), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo quelli di interesse nazionale). È necessario che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
ART. 6 - IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIISTICI (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODOTTA
22 maggio 2021	Consentite le attività degli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ART. 7 - ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
1° luglio 2021	Consentite le attività aperte al pubblico di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
ART. 8 - PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
15 giugno 2021 (anziché 1° luglio 2021)	Consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
ART. 9 - CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
1° luglio 2021	Consentite le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
ART. 9 - FESTE E CERIMONIE (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
15 giugno 2021	Possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/2021. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

ART. 10 - CORSI DI FORMAZIONE PUBBLICI E PRIVATI (<u>ZONA GIALLA</u>)	
DECORRENZA	PREVISIONE INTRODotta
1° luglio 2021	Possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.
ART. 11 - MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, MOSTRE (<u>ZONA GIALLA</u>)	
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), e delle mostre è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.	

In considerazione dell'aumento della mobilità individuale connesso alle riaperture indicate, si chiede alle SS.LL. di voler raccomandare il più rigoroso rispetto delle vigenti misure anticontagio.

Come di consueto, questo Ufficio resta a disposizione per fornire un supporto interpretativo della vigente normativa emergenziale.

IL PREFETTO
(Saccone)